

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3563

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BIGIANDI**

Annunziata il 18 febbraio 1958

Istituzione della zona industriale del Valdarno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è stata suggerita da profonde ragioni di carattere economico e sociale, connesse alla grave crisi che da tempo travaglia il Valdarno e più particolarmente la zona alla quale la proposta di legge si riferisce, a cavallo delle due province Arezzo e Firenze.

L'acutizzarsi della crisi in questa vallata sta assumendo aspetti che non possono non essere oggetto di attenzione da parte di ogni persona responsabile alla quale stiano a cuore le cose di casa nostra, tanto più quando queste coinvolgono la vita di migliaia di onesti e laboriosi cittadini.

Questa proposta di legge non vuole avere la pretesa di operare soluzioni miracolistiche; chiediamo tuttavia al Governo, agli onorevoli colleghi che essa sia presa in esame con spirito realistico.

La soluzione di problemi come quello che la presente proposta di legge si prefigge di conseguire, non ammette forzature; di ciò siamo i primi ad esserne convinti, ma debbono sussistere le necessarie condizioni ben visibili e concrete. E appunto basandosi su questi elementi esistenti nel Valdarno da lungo periodo e che gli avvenimenti degli ultimi tre anni, quivi verificatisi, hanno imposto all'attenzione generale della opinione pubblica, che siamo stati indotti a fornire con la presente proposta di legge, lo strumento che potrà mettere in moto questa grande macchina economico-industriale, lubrificandone i congegni, anticipandone il moto, perfezionandola, applicandola, poiché allo stato potenziale esiste già, in una misura molto importante, l'ambiente che si vuol creare.

A questo punto preme far rilevare quali siano le caratteristiche remote e presenti di questa zona.

Sono ormai circa ottanta anni che ebbe inizio nel Valdarno, la scoperta e lo sfruttamento del più grande giacimento lignitifero che la Nazione possiede, ed in virtù del quale un lento, ma costante progresso industriale ebbe luogo.

L'I. L. V. A. di San Giovanni Valdarno sorse proprio in virtù di queste miniere, il cui giacimento si estende quasi ai limiti dello stesso stabilimento I. L. V. A..

Lo stesso accadde per le altre industrie di tutta la vallata le quali hanno l'aspetto già vario anche se di proporzioni modeste.

L'industria del vetro di Figline e San Giovanni Valdarno, i calzifici, i pellifici, i cappellifici di Montevarchi, la vasta rete delle fornaci per materiale edilizio, la cartiera di Terranova Bracciolini ed un notevole sviluppo della piccola industria artigiana caratterizzarono il Valdarno e ne fecero, almeno per quello che riguarda la provincia di Arezzo, la sua punta più avanzata dal punto di vista industriale.

Pian piano però, la madre naturale di tutta questa industria, la industria mineraria lignitifera, perdeva la sua funzione di stimolo e di sviluppo industriale che essa stessa aveva generato.

La coltivazione gretta e arretrata del giacimento lignitifero del Valdarno, tristemente nota in tutto il Paese e fuori, per lo spirito esclusivamente speculativo delle società concessionarie, le quali fino a tre anni orsono fecero una politica produttiva di rapina e di

ricatto verso la collettività nazionale, aspettando che questa fosse presa alla gola da necessità di forza maggiore, cioè quando a causa di eventi bellici i rifornimenti di combustibili esteri diventavano problematici, e solo allora e sempre con mezzi rudimentali, si intensificava la produzione, per ricadere poi nell'abbandono quando la situazione si normalizzava.

Questa politica fu causa di soventi perturbazioni sociali, poiché il deflusso di migliaia di lavoratori fatti affluire nel Valdarno da ogni parte d'Italia, ed in notevole parte dalla agricoltura dei comuni limitrofi alle miniere, verso altre attività, era pressoché impossibile con il risultato che la stessa agricoltura, oltre alle caratteristiche di abbandono di carattere generale, porta l'impronta manifeste dei saltuari abbandoni che si verificano dalla prima guerra mondiale fino all'ultima guerra in seguito ai richiami, come abbiamo detto, verso le maniere di manodopera agricola, fatto che si è ripetuto in tutti i periodi di emergenza, dalla prima guerra mondiale alle sanzioni, dalla guerra di Africa e di Spagna, per giungere poi alla ultima guerra.

Oggi, non senza energiche pressioni sindacali e con sacrifici delle maestranze delle miniere (sacrifici che sarebbe difficile poterne rendere l'esatta idea) la coltivazione lignitifera nel bacino minerario si pratica con mezzi modernissimi a cielo aperto e con rendimenti enormi.

L'impiego della lignite prodotta in quantità di circa 5.000 tonnellate al giorno andrà ad azionare la più grande centrale tecnica d'Europa, ormai in parte in funzione, però dei 2.000 lavoratori adibiti alla escavazione della lignite nel sotterraneo, solo 450 di essi troveranno una stabile occupazione, poiché questo è il numero necessario per la escavazione meccanica della lignite e per azionare la grande centrale termoelettrica, senza contare che un notevole numero di questi, anzi la grande maggioranza, non potranno che essere operai specializzati.

Questo è il primo problema la cui soluzione si impone e che riguarda, agli effetti sociali, il comune di Cavrigha.

Per quanto si attiene alle altre industrie della vallata, e delle quali si è fatta menzione, allo stato attuale delle cose non ve ne è una sola che non desti serie preoccupazioni.

I massicci licenziamenti avvenuti in questi giorni all'I. L. V. A. di San Giovanni Valdarno, la situazione di semi-paralisi di uno dei cappellifici di Montevarchi, la vita precaria delle vetriere di tutta la vallata, l'industria del

pelo, strettamente legata a quella del cappello, che lavorano a turni ridotti.

Lo stabilimento di Figline per la produzione degli azotati anch'esso colpito da una profonda crisi aggravata, dopo le note vicende giudiziarie.

Questo stato di allarme e di disagio in tutto il Valdarno si verifica in un ambiente il quale appare, come abbiamo già accennato, avere tutte le condizioni perché, solo che un modesto aiuto intervenga, la esistente situazione di preoccupazione e di disagio possa essere capovolta.

Quali sono le condizioni positive sulle quali ci pare avere seri motivi di poter contare per la soluzione radicale del problema? Prima di tutto le necessarie qualità e quantità della mano d'opera disponibile; la lunga tradizione industriale e commerciale della vallata; la sua ubicazione, la quale per tutta la estensione del perimetro interessante la presente proposta di legge, è costeggiata dalla principale ferrovia della Nazione e lambita dalle acque del fiume Arno.

A queste condizioni favorevolissime si deve aggiungere una ingente produzione di energia elettrica dovuta al sorgere, negli ultimi tre anni, di tre grandi centrali elettriche e cioè quella della Penna e di Bucine, azionata dallo sbarramento del fiume Arno e quella potentissima di cui abbiamo fatto cenno, cioè della centrale termica di Santa Barbara le quali centrali si trovano al centro della zona industriale.

In queste condizioni non vi è dubbio che il tempo opererebbe nel senso che noi, ci prefiggiamo di raggiungere. Ma quando ciò avverrebbe? Le nostre condizioni sociali sono tali da affidare alla spontaneità lo sviluppo economico-industriale della Nazione? Eppoi, vi è forse un solo paese che segue questo criterio, della nostra era? Aiutare, mettere in moto questa macchina, accelerarne la marcia è ciò che chiede la presente proposta di legge il che appare in armonia con le nostre esigenze nazionali.

D'altra parte gli oneri che graveranno sullo Stato sono irrisori e raggiungono, senza dubbio, grandi risultati.

In ogni caso, le laboriose popolazioni del Valdarno, intelligenti e dinamiche, come saranno di grande aiuto per il raggiungimento degli obiettivi che la presente proposta di legge si prefigge, molto difficilmente, si adatterebbero ad assistere impassibili e rassegnate alla smobilitazione delle loro industrie o stare inoperose in attesa di un ipotetico lontano migliore domani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel territorio dei comuni di Carviglia, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Terranuova, Bucine e Figline è istituita una zona industriale.

ART. 2.

Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della predetta zona industriale, quelle per l'impianto nella zona stessa di stabilimenti industriali, per l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti esistenti e costruzioni annesse, comprese quelle adibite ad abitazione operaie, nonché per la riattivazione di stabilimenti inattivi da oltre tre mesi alla entrata in vigore della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 3.

I materiali da costruzione e in genere quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati che, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge sorgeranno nella zona industriale del Valdarno, sono esenti dal pagamento di dazi doganali.

Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie, destinati, entro il termine di cui al comma precedente, all'ampliamento, all'ammodernamento ed alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona stessa.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni prescritte per l'esenzione di cui ai precedenti commi spetta al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

ART. 4.

I redditi relativi ai nuovi stabilimenti di cui all'articolo precedente, ed a quelli già esistenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultassero inattivi e che saranno riattivati dal Consorzio di cui all'articolo, 9, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile per un decennio dalla data dell'attivazione e riattivazione.

Agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile e con riguardo agli stabilimenti attualmente esistenti nella zona che

fossero ampliati, trasformati, e ammodernati entro il termine fissato dell'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in dipendenza di tali ampliamenti, trasformazioni o ammodernamenti.

ART. 5.

Per l'attuazione delle opere suddette, le espropriazioni delle aree, dei fabbricati e degli impianti industriali oggi esistenti, e degli stabilimenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano da oltre tre mesi inutilizzati o rimasti inattivi, sono fatte ai sensi della legge 15 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 6.

L'indennità di espropriazione degli immobili è ragguagliata al valore venale che gli stessi possiedono al tempo dell'espropriazione, senza tenere conto di qualsiasi incremento di valore che possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza della istituzione della zona industriale.

ART. 7

L'imposta di registro e quella di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'espropriazione da parte del Consorzio di cui all'articolo 9, degli immobili occorrenti per le esigenze della zona industriale nonché per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti e delle costruzioni annesse sono stabilite nella misura di lire 200 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica al primo trasferimento, fatto dal Consorzio o da terzi mediante atto di vendita per il conseguimento degli scopi suddetti.

Dette imposte sono ridotte alla metà per il primo trasferimento di stabilimenti già esistenti nei comuni di cui all'articolo 1, inattivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno tre mesi, a condizione che tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata da certificato del competente ufficio tecnico di Finanza, e che gli acquirenti si impegnino, pure contestualmente, a riattivare detti stabilimenti entro il termine di sei mesi.

Sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie qualora, entro il termine di dieci anni dalla data di registrazione dell'atto di cui al secondo comma del pre-

sente articolo, non sia dimostrato con apposito certificato del Ministro dell'industria e del commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti, e altresì nel caso in cui la condizione stabilita al terzo comma non venga osservata.

Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1960 per lavori di costruzione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale si applica l'imposta di registro di lire 200.

ART. 8.

È esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto, fatto entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei macchinari e dei materiali destinati allo ampliamento, alla riattivazione all'ampliamento ed alla trasformazione degli stabilimenti della zona industriale.

ART. 9.

È istituito il Consorzio per la zona industriale del Valdarno. Il Consorzio ha lo scopo di eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona medesima, ferme restando le attuazioni dei comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni interessate, per quanto concerne i servizi di loro competenza.

Il Consorzio ha inoltre il compito:

a) di promuovere iniziative pubbliche e private interessanti lo sviluppo delle attività industriali nella zona, e lo studio e l'attuazione di opere pubbliche utili all'impianto e all'esercizio dell'industrie;

b) di coordinare iniziative di investimenti;

c) di svolgere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa.

Il Consorzio ha la facoltà di chiedere la espropriazione degli immobili compresi nella planimetria dei comuni di cui all'articolo 1, anche per conto delle imprese interessate, con esclusione dei beni del demanio dello Stato.

Provvederà inoltre a promuovere le espropriazioni di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 10.

Il Consorzio è costituito dai comuni di: Graviglia, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Bucinio, Terranuova, Bracciolini, dall'Amministrazione provinciale di Arezzo e dal comune di Figline.

ART. 11.

Sono organi del Consorzio: il Consiglio, la Giunta esecutiva, il presidente.

ART. 12.

Il Consiglio è composto:

a) di due rappresentanti del comune di Cavrigha, di due rappresentanti del comune di San Giovanni Valdarno, di due rappresentanti del comune di Montevarchi, di due rappresentanti del comune di Bucine, di due rappresentanti del comune di Terranuova, di due rappresentanti del comune di Figline;

b) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Arezzo;

c) di tre rappresentanti dei lavoratori della industria, designati dalle organizzazioni di categoria;

d) di un rappresentante degli industriali, designato dalle organizzazioni di categoria.

Fanno parte di diritto del Consiglio del consorzio un rappresentante del Ministro del tesoro, il direttore dell'Ufficio provinciale della industria e commercio, e l'ingegnere capo del Genio civile.

ART. 13.

Il Consiglio del Consorzio è nominato con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro dell'interno su designazione dei Ministri, degli Enti e delle Organizzazioni interessate.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ART. 14.

Il presidente è eletto dal Consiglio e la sua nomina è ratificata con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro dell'interno.

ART. 15.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e di quattro membri nominati dal Consiglio.

ART. 16.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitata da un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'industria e commercio e costituito da:

a) un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministro dell'industria e commercio;

b) un revisore effettivo ed un supplente in rappresentanza del Ministro del tesoro;

c) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Consiglio del Consorzio.

I revisori durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 17.

Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell'industria e commercio, del tesoro e dell'interno, previa deliberazione del Consiglio del Consorzio stesso.

ART. 18.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

I bilanci del Consorzio sono approvati con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto coi Ministri del tesoro e dell'interno.

ART. 19.

Alla costituzione del fondo di dotazione del Consorzio, provvede lo Stato nella misura stabilita all'articolo 21 della presente legge, e possono inoltre concorrere altri Enti ed Associazioni, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

ART. 20.

L'Ente provvede alla propria finalità:

a) col fondo di dotazione di cui all'articolo 19;

b) con un contributo degli enti consorziati, sulla base delle entrate tributarie, non superiore al 2 per cento delle medesime;

c) con un contributo a carico di ogni impresa annessa ai benefici consentiti dalle disposizioni relative alla zona industriale, sulla base del reddito accertato o accertabile ai fini dell'imposta camerale, non superiore all' 1 per mille.

Le quote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto coi Ministri dell'interno e delle finanze, su proposta del Consiglio del Consorzio, in rapporto alle necessità risultanti dal bilancio di previsione.

L'accertamento a carico degli obbligati è fatto dal Consiglio.

ART. 21.

La quota di partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio è stabilita in lire 500 milioni, ripartiti in cinque annualità di lire 100 milioni ciascuna.

La spesa derivante per l'esercizio 1957-58 sarà imputata a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, relativo al funzionamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 22.

Le ferrovie dello Stato provvederanno a loro cura e spese agli impianti ferroviari di raccordo partenti dalle stazioni ferroviarie di Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Fingline verso gli impianti industriali della zona.

ART. 23.

Il Ministero dei trasporti accorderà tariffe ferroviarie di favore per trasporto di materiale e materie prime necessarie per l'attivazione, ampliamento, trasformazione e riattivazione delle industrie del perimetro della zona industriale